



Avv. Michele D'Ambrosio
Notaio

Repertorio n. 16168

Raccolta n. 11487

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventisei il giorno tredici del mese di gennaio alle ore diciannove

13 gennaio 2026 ore 19:00

In Pescara, Via Venezia n. 7.

Davanti me Avv. Michele D'Ambrosio, notaio in Pescara, iscritto al Ruolo dei Distretti riuniti di Teramo e Pescara, è presente il signor

D'AMARIO Claudio, nato a Francavilla al Mare (CH) il 26 luglio 1958 ivi residente alla Via Caprini n. 20, Codice Fiscale DMR CLD 58L26 D763H, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata **"Associazione Amico medico - ETS (Sezione "Altri ETS")"**, attualmente con sede in Pescara, Corso Vittorio Emanuele II n. 147, codice fiscale 91108280685, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, e che mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea della detta associazione convocata in questo giorno luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Adeguamento dello statuto sociale alla richiesta integrazione documentale del RUNTS Ufficio Abruzzo;**

- **Varie ed eventuali.**

A ciò aderendo io Notaio constato e prendo atto che è presente il Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione nella persona del medesimo comparsente;

- che in data 5 novembre 2025 l'assemblea della detta Associazione giusta verbale a mio rogito Rep. n. 15940 Raccolta n. 11322, registrato in Pescara il 6 novembre 2025 al n. 13061, serie 1T, provvedeva ad adottare un nuovo Statuto che prevedesse l'adeguamento al dettato normativo di cui al Decreto Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) assumendo la qualifica di ETS - (Sezione "Altri ETS");

- che in detta occasione l'assemblea autorizzava fin da allora il Presidente a svolgere le pratiche tutte occorrenti per l'iscrizione della Associazione presso il R.U.N.T.S., ai fini del riconoscimento ai sensi di legge e ai fini del conseguimento della personalità giuridica dell'Associazione medesima e, quindi, si riservava pure di apportare allo statuto tutte quelle soppressioni, modificazioni e aggiunte che fossero a tal fine richieste delle competenti autorità;

- che a seguito di presentazione di istanza d'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore veniva richiesta la modifica dello Statuto sociale già approvato e adottato con la suddetta delibera del 5 novembre 2025;

- che passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola ed espone i motivi per cui si rende necessario, pertanto, l'adeguamento dello Statuto sociale secondo le richieste dell'ufficio RUNTS Abruzzo.

Pertanto e preso atto di quanto sopra

delibera

- l'adeguamento dello Statuto sociale che integri e sostituisca il precedente, secondo le richieste dell'ufficio RUNTS Abruzzo.

Si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** il nuovo testo dello Statuto, omissane la lettura per espressa richiesta di parte.

REGISTRATO
in Pescara
il 22/01/2026
al n° 676
serie 1T
ESENTE

Inoltre il Presidente riferisce che a detto atto viene allegato sotto la lettera **"B"**, l'atto costitutivo originario, sottoscritto in data **10 dicembre 2010**, ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e ridocumentazione presso gli Enti preposti.

Pertanto il comparente è autorizzato dall'assemblea a svolgere le pratiche tutte occorrenti per l'iscrizione della Associazione presso il R.U.N.T.S.

Si riserva pure di apportare al presente atto e allo statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni e aggiunte che fossero a tal fine nuovamente richieste delle competenti autorità.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciannove e minuti dodici del predetto giorno.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente che da me interpellato lo approva.

E' stato dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e occupa pagine due e fin qui della terza di un foglio, viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti tredici ed è scritto per poche aggiunte di mio pugno.

Firmato in originale Claudio D'Amario - Michele D'Ambrosio notaio

Allegato "A" all'atto di Raccolta n. 11487

STATUTO — Associazione Amico Medico – ETS (Sezione “Altri ETS”)

Sede legale: Studio Commerciale Angelucci Paolo, Corso Vittorio Emanuele II n. 147, 65121 Pescara (PE) - Codice Fiscale: 91108280685

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita l’“Associazione Amico Medico – Ente del Terzo Settore (ETS)” (in breve: “Amico Medico ETS”), di seguito anche “Associazione”.

L’Associazione ha sede legale in Pescara (PE), Corso Vittorio Emanuele II n. 147 – 65121, presso lo Studio Commerciale Angelucci Paolo. Il trasferimento all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria; il Consiglio Direttivo (di seguito “Consiglio” o “C.D.”) può istituire e sopprimere sedi operative, delegazioni e unità locali.

La durata è illimitata.

Art. 2 – Natura, assenza di scopo di lucro e principi

L’Associazione è Ente del Terzo Settore da iscrivere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), Sezione “Altri ETS”.

Non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione; eventuali utili sono destinati allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale o all’incremento del patrimonio.

Art. 3 – Attività di interesse generale (art. 5 CTS)

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo dell’associazione è: operare nei settori socio-sanitari; formazione e divulgazione scientifica; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; iniziative per corretti stili di vita e invecchiamento proattivo; promozione della cultura della prevenzione; salute ed ambiente con approccio one-health; cooperazione con istituzioni e società scientifiche; tutela della salute e promozione del benessere.

Per il raggiungimento di tali scopi l’Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (CTS):

- lett. b) — interventi e prestazioni sanitarie; promozione della salute e corretti stili di vita;
- lett. d) — educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. h) — ricerca scientifica di particolare interesse sociale e divulgazione scientifica;
- lett. i) — organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, anche editoriali, connesse alla salute, prevenzione e benessere.

A titolo esemplificativo, l’Associazione può: organizzare seminari, dibattiti e convegni divulgativi; promuovere borse di studio e premi; curare pubblicazioni (libri, quaderni, dispense), anche digitali; promuovere la medicina di genere; realizzare iniziative di prevenzione e di invecchiamento attivo; dialogare e collaborare con società scientifiche, associazioni, istituzioni pubbliche e private; svolgere campagne di sensibilizzazione e di fundraising coerenti con le finalità statutarie.

Art. 4 – Attività diverse e raccolta fondi (art. 6 CTS)

Nel rispetto dell’art. 6 CTS l’Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali

rispetto a queste ultime. I criteri e i limiti di secondarietà sono deliberati annualmente dal C.D. e risultano dal bilancio.

L'Associazione può effettuare attività di raccolta fondi, anche in modo continuativo, mediante sollecitazioni al pubblico o altri mezzi, anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto della disciplina ETS e delle buone prassi di trasparenza e rendicontazione.

Art. 5 – Collaborazioni, partenariati e convenzioni

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può attivare forme di collaborazione stabile o temporanea con enti pubblici (Stato, Regioni, Enti locali, enti e aziende del SSN, scuole/università, enti e agenzie pubbliche) e soggetti privati (ETS, società scientifiche, enti di ricerca, fondazioni, imprese sociali, imprese/CSR), mediante protocolli d'intesa, accordi di partenariato, memorandum of understanding, convenzioni e contratti di rete, nel rispetto delle norme vigenti.

Nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni l'Associazione partecipa, ove attivate, alle procedure di co-programmazione e co-progettazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (CTS), secondo i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e parità di trattamento e le linee guida applicabili; per gli interventi che comportino affidamenti o corrispettivi si applicano, quando dovuto, le norme del Codice dei contratti pubblici e della normativa di settore.

Le convenzioni con la PA sono adottate, ove previste, previo avviso pubblico o altro procedimento comparativo idoneo, definendo oggetto, durata, modalità di esecuzione, standard di qualità, risorse, coperture assicurative (inclusa l'assicurazione dei volontari non occasionali) e modalità di rendicontazione. Per gli ETS diversi da ODV/APS si applicano gli strumenti di cui al comma 2.

I corrispettivi/rimborsi riconosciuti all'Associazione non possono integrare utili né vantaggi diretti o indiretti; essi sono commisurati ai costi effettivi e documentati, nel rispetto dei vincoli ETS e della trasparenza.

Tutti gli accordi prevedono clausole su conflitti di interesse e obbligo di astensione, GDPR e riservatezza, sicurezza e responsabilità (incl. D.Lgs. 81/2008 ove applicabile), monitoraggio, indicatori di risultato e valutazione d'impatto, rendicontazione e pubblicità degli esiti.

L'Associazione può aderire a reti, coordinamenti e federazioni coerenti con le proprie finalità; può promuovere laboratori territoriali con università, società scientifiche e strutture del SSN per la diffusione della cultura della prevenzione, ricerca e formazione.

L'Associazione assolve agli obblighi di pubblicità: pubblica sul proprio sito i documenti previsti (es. contributi pubblici – L. 124/2017, bilanci, bilancio sociale ove dovuto) nei termini di legge.

Resta ferma la possibilità di ricorrere, in ambiti specifici, ad accreditamenti e ad altri istituti previsti dalla normativa vigente (statale e/o regionale), nonché – nei rapporti con la PA – agli strumenti collaborativi di cui all'art. 55 CTS e agli ulteriori strumenti applicabili alla tipologia di intervento e di ETS.

Art. 6 – Soci: ammissione, diritti e doveri

Possono essere soci le persone fisiche e, in qualità di "enti aderenti" ETS, che condividono le finalità dell'Associazione. Il numero dei soci è illimitato e non inferiore a tre.

L'ammissione è deliberata dal C.D. su domanda dell'interessato; in caso di

diniego, entro 30 giorni l'istante può proporre ricorso all'Assemblea che decide in via definitiva alla prima convocazione utile.

Ogni socio ha parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Tutti i soci hanno pari diritti (principio "un socio – un voto"), fatte salve le specifiche previste per gli enti aderenti al successivo art. 6. Essi sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo del pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza o esclusione per gravi motivi deliberata dal C.D., con facoltà di ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione. Il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso se comunicato almeno 30 giorni prima.

Art. 7 – Quota associativa

La quota associativa deve essere versata da ciascun Socio sul conto corrente intestato all'Associazione, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasmissibile, restituibile e tanto meno rivalutabile. L'ammontare della quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo e deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti, salvo ricorso al Consiglio Direttivo, comporta l'estinzione del rapporto associativo.

Art. 8 – Diritto di voto, deleghe e voto plurimo degli enti aderenti

Il diritto di voto si acquisisce decorsi 90 giorni dall'ammissione e in regola con il pagamento della quota. Ogni socio persona fisica ha un voto; gli enti aderenti esercitano il voto secondo il principio del voto plurimo: uno per ogni 20 associati, fino a un massimo di 5 voti.

Ogni socio può rappresentare per delega scritta non più di 3 associati (5 se l'Associazione supera i 500 soci). Le deleghe non sono cumulabili in capo ai componenti degli organi sociali nelle votazioni che li riguardano.

Art. 9 – Ammissione degli Associati

Chi vuole entrar a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto va motivato e comunicato all'interessato che potrà chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sul rigetto dell'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 10 – Recesso ed esclusione degli associate

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o

altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'eventuale rigetto

Art. 11 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il segretario; f) il Tesoriere; g) l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale (ove necessario); f) il Comitato Scientifico (consultivo).

Art. 12 – Assemblea: convocazione, costituzione e competenze

L'assemblea degli associati: nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e il Revisore; approva il bilancio di esercizio; delibera sulle responsabilità degli organi sociali; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; approva i regolamenti; delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione; delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

Diritto di voto

Tutti gli associati iscritti almeno da 90 (novanta) giorni hanno diritto di voto.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificati tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

L'assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressa dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Consiglio Direttivo: composizione, durata, funzionamento

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione

dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo: convocare l'Assemblea degli Associati; provvedere all'ammissione e all'esclusione degli Associati; redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale; predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione; compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra imprese, o altre modalità simili o assimilate; stipulare contratti con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso; sottoporre all'assemblea proposte e mozioni; promuovere e organizzare gli eventi associativi; conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento dei singoli atti; compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza degli altri organi.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) membri determinato dall'assemblea in sede di nomina oltre che dal "Past President". I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 5 (cinque) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Nella fase di elezione del Consiglio Direttivo, il Consigliere più anziano indice le elezioni e insedia il Comitato Elettorale costituito dal Segretario e da tre scrutatori, nominati dal Consiglio Direttivo. Tutte le candidature devono essere manifestate al Consiglio Direttivo con idonei mezzi, almeno tre giorni prima dell'Assemblea. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Il Comitato Elettorale provvede al conteggio dei voti ed alla proclamazione degli eletti.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente uno o più Vice Presidenti, un segretario e un Tesoriere con le modalità sopra espone. A ciascun votante è consegnato un numero di schede pari agli organi sociali da dover eleggere. Può essere espressa una unica preferenza

per ciascun organo da eleggere. In caso di parità di voti, la precedenza è data dall'anzianità di iscrizione all'Associazione.

Nel caso di nomina di più Vice Presidenti le funzioni suppletive saranno demandate al più anziano in carica.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può procedere reintegrando il Consiglio Direttivo attingendo dalla lista ei non eletti o con nuova nomina assembleare.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo ove nominato.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificati tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2393, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 14 – Il Presidente, Vice president e Past President dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio

Direttivo, adotta i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento della Associazione e, in caso di urgenza, quelli di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo, alla prima convocazione. Il Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni dall'Organo Direttivo e altri organismi della Associazione e provvede ai rapporti con gli enti, le autorità e le pubbliche amministrazioni. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli atti e affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario. Il Presidente può inoltre provvedere all'apertura e alla gestione di rapporti bancari intestati all'Ente ed ha facoltà di conferire delega ad operare sugli stessi a persone di propria fiducia.

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione e coordinazione del lavoro. Dura in carica 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento momentaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, cui può delegare i compiti di ordinaria amministrazione.

In caso di impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di determinati atti.

Il Presidente al termine del suo mandato assume la qualifica di Past-President e di conseguenza il diritto a partecipare, vita natural durante, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Il Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente in carica nelle attività dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i soci e informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo.

E' consegnatario dell'archivio dei documenti dell'Ente e tiene l'elenco aggiornato dei soci.

Il Tesoriere in carica cura la gestione del patrimonio dell'Associazione con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché dal presente Statuto, sottoscrive congiuntamente al Presidente il bilancio preventivo e consuntivo, effettua pagamenti e riscuote i versamenti per l'Associazione; svolge le funzioni demandategli dal Consiglio nonché dal presente Statuto. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Tesoriere, il Consiglio dà incarico al consigliere più anziano di svolgere provvisoriamente le funzioni.

Art. 16 – Organo di Controllo e Revisore

Quando obbligatorio per legge o quando deliberato dall'Assemblea, è nominato un Organo di Controllo monocratico o collegiale ai sensi del CTS, con i compiti di vigilanza di cui all'art. 30 CTS; se in possesso dei requisiti, esercita anche la revisione legale.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 codice civile.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Allo stesso modo, al superamento delle soglie di legge o per scelta dell'Assemblea, è nominato un Revisore legale dei conti o una società di revisione, con i compiti di cui all'art. 31 CTS. I componenti sono indipendenti, durano in carica tre esercizi e possono partecipare alle riunioni degli organi senza diritto di voto.

Art. 17 – Volontari, lavoratori e rimborsi spese

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Direttivo. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 18 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti dai contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fundraising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita all'articolo 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 19 – Libri sociali e diritto di informazione

L'Associazione tiene i libri: soci; verbali dell'Assemblea; verbali del C.D.; verbali dell'Organo di Controllo; registro dei volontari non occasionali. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo modalità fissate dal C.D.; possono ottenerne copia a proprie spese.

In adempimento degli obblighi di trasparenza, l'Associazione assicura la pubblicità e l'accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente (ivi inclusi, se dovuti, gli adempimenti di cui alla L. 124/2017).

Art. 20 – Bilancio, deposito RUNTS e bilancio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio (o il rendiconto per cassa, se applicabile) è predisposto dal C.D. e approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente; è depositato al RUNTS nei termini di legge.

Al superamento delle soglie di legge, l'Associazione redige e pubblica il bilancio sociale secondo la disciplina vigente e gli indirizzi ministeriali.

Art. 21 – Comitato Scientifico (organo consultivo)

È istituito il Comitato Scientifico, organo consultivo nominato dal C.D., composto da esperti e operatori qualificati anche non associati. Il Comitato esprime pareri non vincolanti su programmi, progetti, attività formative, iniziative editoriali e di ricerca; propone temi e partner scientifici; collabora alla definizione di linee guida e protocolli. Il funzionamento è disciplinato da regolamento interno approvato dal C.D.

Art. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio (art. 9 CTS)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore. (Cfr. art. 9 CTS.).

Firmato in originale in calce e a margine dei fogli intermedi:

Claudio D'Amario - Michele D'Ambrosio notaio

ALL. "B" Racc. 11487

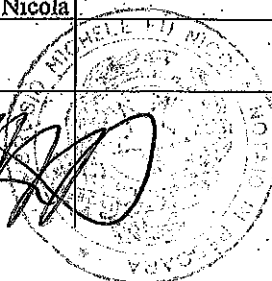
ATTO COSTITUTIVO - STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Il giorno 10 del mese di dicembre dell'anno 2010 alle ore 16.00 in Pescara, Via L'Aquila, 9 si
sono riuniti i Signori:

- Giammaria Gianluigi, nato a Pescara il 18/11/66, residente in Pescara in V.le Kennedy n° 37, medico chirurgo spec. in odontostomatologia - C.F. GMMGLG66S18G482M;
- Camplone Simona, nata a Pescara il 20/12/70, residente in Pescara in V.le Kennedy n° 37, avvocato - C.F. CMPSMN70T60G482F;
- Pizzi Cristiano, nato a San Bartolomeo in Galdo (BN) il 29/09/67, residente in Pescara in Via Saffi n° 19, dottore commercialista - C.F. PZZCST67P29H764P;
- Sepe Ida, nata a San Bartolomeo in Galdo (BN) il 12/02/71, residente a Pescara in Via Saffi n° 19, consulente - C.F. SPEDIA71B52H764V;
- Palleri Valentina, nata a Pescara il 9/5/68, residente in Pescara in Viale Guglielmo Marconi n° 90, insegnante - C.F. PLLVNT68E49G482H;
- Angelucci Paolo, nato a Pescara il 9/9/69, residente in Pescara in Viale Guglielmo Marconi n° 90, dottore commercialista - C.F. NGLPLA69P09G482V;
- Polzella Michelina, nata a Casalnuovo Monterotaro (FG) il 2/3/1967, residente in Spoltore, Via Abruzzo n° 13, medico psichiatra, - C.F. PLZMHL67C42B904O;
- Trotta Sabatino, nato a Castiglione a Casauria (PE) il 27/05/1966, residente a Spoltore, Via Abruzzo n° 13, medico psichiatra - C.F. TRTSTN66E27C308L;
- Giuliani Antonella, nata ad Atesa (CH) il 01/07/1970, residente in Ancona, Via Nicola Matas n° 48, imprenditrice il 2/3/1967 - C.F. GLNNNL70L41A485P;
- Giuliano Ascani nato a L'Aquila il 16/11/1970, residente in Ancona, Via Nicola Matas n° 48, medico - C.F. SCNGLN70S16A345W;

Carlo Ascani

Valentina Palleri



- Caporale Claudio, nato a Torino il 27/05/1964, residente in Pescara, Via Genova n° 45, medico chirurgo spec. in otorinolaringoiatra ed audiologia - C.F. CPRCDD64E27L219V;

- Giammaria Antonella, nata a Pescara il 07/09/1963, residente in Pescara, Via Genova n° 45, dott.ssa in Sc. Delle professioni sanitarie della riabilitazione, ortottista ass. di oftalmologia - C.F. GMMNNL63P47G482D;

- Liberti Gerardo, nato a Caserta (CE) il 09/09/1970 e residente a Ripa Teatina (CH) in Via A. Monaco n° 13, medico chirurgo spec. in cardiocirurgia - CF: LBRGRD70P09B963C;

- Rossi Caterina nata a Caserta il 26/2/1973 e residente a Ripa Teatina (CH) in Via A. Monaco n° 13, insegnante - RSSCRN73B66B963H;

- Ballone Davide, nato a Pescara il 27/12/59, residente in Pescara in Strada Colle San Donato n° 34, imprenditore - C.F. BLLDVD59T27G482K;

- Melis Anna Maria, nata a Terracina il 25/08/67, residente in Pescara in Strada Colle San Donato n° 34, imprenditore - C.F. MLSNMR67M65L120G;

con lo scopo di costituire, come in effetti costituiscono, una Associazione denominata: "Medico Amico". L'Associazione fissa la propria sede in Pescara, Via L'Aquila n° 9. L'Associazione che non ha finalità di lucro, ha lo scopo di favorire incontri con gli operatori della sanità a vantaggio di tutti coloro che ne fanno richiesta per avere un parere o un consiglio o un consulto, fornendo adeguata assistenza ai propri associati, così come meglio specificato nelle norme statutarie sociali.

L'Associazione è retta dalle norme statutarie, articolate in ventisette punti, che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono trascritte nel presente atto per formarne parte integrante. In base alle norme statutarie, i convenuti, costituendo Assemblea sociale,

eleggono, con voto unanime, il Consiglio Direttivo per il primo triennio che risulta così
composto: ANGELUCCI PAOLO: Presidente; CAMPLONE SIMONA: Vice-presidente;
SEPE IDA: segretario. Gli eletti dichiarano di accettare le cariche. Il Consiglio Direttivo in
carica delibera che per il primo anno 2010, la quota di adesione a socio è di euro 10,00
(dieci/00). Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la
registrazione del presente atto.

Guido Lenti

Carmelo Pa

Michele Polzella

Ue Spj

Volpe R. Polle

G. M. M.

Chal

Antonio M. S.

Dalby

Stavros / Cam

M. S.

Antonio G. G.

A. C.

Carlo M. M.

M. M. M.





Statuto Associazione MEDICO AMICO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

1 - Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione "MEDICO AMICO" con sede in Pescara, Via L'Aquila 9; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali culturali ed umanitari.

3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

4 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha finalità di favorire l'incontro della collettività con tutti gli operatori della sanità al fine di ottenere chiarimenti, approfondimenti, consulti.

Al centro dell'attività si pone la raccolta delle richieste e la risposta alle stesse che proviene dal comitato scientifico interno all'associazione, tutto nel rispetto completo rispetto delle vigenti leggi sulla privacy.

La richiesta verrà valutata dalla commissione scientifica interna all'Associazione che potrà provvedere, a seconda dei casi, a stilare una risposta scritta, a fissare un appuntamento per incontrare un medico o più medici in caso di consulto.

Per la realizzazione del proprio scopo, l'Associazione potrà a titolo esemplificativo:

- organizzare convegni, dibattiti, seminari;
- erogare borse di studio;
- organizzare eventi formativi in genere;
- editare libri, dispense e pubblicazioni che abbiano ad oggetto la medicina;



- intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo.

SOCI

5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Possono inoltre essere soci gli enti senza scopo di lucro aventi finalità non in contrasto con quelli dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o quelli che sono stati dichiarati tali con deliberazione del Consiglio Direttivo successivamente alla costituzione;
- Soci Benemeriti: quelli che per la loro competenza nei settori di interesse dell'Associazione, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e promosso gli scopi;
- Soci Ordinari: quelli che versano la quota associativa annuale.

6 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non è appellabile.

La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

7 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie e secondo quanto disposto dal regolamento dell'Associazione, se esistente.

8 - Perdita della qualità del socio

La qualità del socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a. per recesso, da comunicarsi per iscritto;

- b. per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo dell'associazione per le seguenti cause:
- per aver attuato comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
 - per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
 - per mancata partecipazione all'assemblea per 2 volte senza giustificato motivo;
- c. per ritardato pagamento dei contributi protratto oltre tre mesi;
- d. per decesso del socio.

Le cause di esclusione assumono efficacia alla data della deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo.

9 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Commissione scientifica;
- se nominati, i Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

10 - Partecipazione all'assemblea

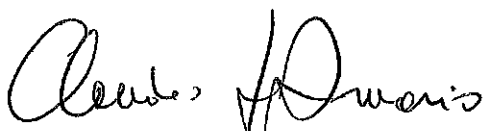
L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- a. per decisione del Consiglio Direttivo;
- b. su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.



11 - Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede legale e presso eventuali sedi secondarie o operative in cui l'associazione svolge le proprie attività.

Tale affissione deve avvenire almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

In caso di particolare urgenza l'assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.

12 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni partecipante all'assemblea può rappresentare fino a un massimo di altri 10 soci, purché munito di delega scritta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, deliberano con la maggioranza semplice dei soci e, in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti.

Quando l'assemblea delibera sull'elezione del Consiglio Direttivo, il segretario predispone l'elenco dei soci fondatori presenti affinché gli stessi possano eleggere, a maggioranza semplice, i membri del Consiglio Direttivo di loro competenza.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

13 - Forma di votazione dell'assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

14 - Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

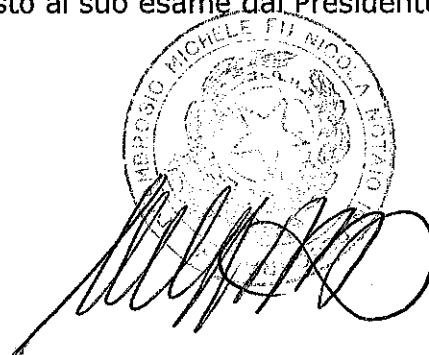
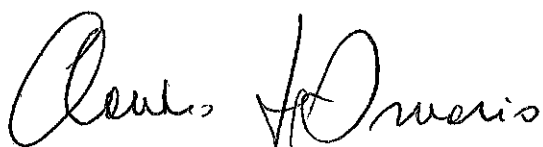
- in sede ordinaria:
 - a. discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
 - b. nominare i membri del Consiglio Direttivo e, nei casi in cui ciò sia ritenuto opportuno, i Revisori dei Conti;
 - c. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- in sede straordinaria:
 - a. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - c. deliberare sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;
 - d. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

- a. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- c. deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;



- d. deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti;
- e. deliberare l'esclusione dei soci;
- f. approvare il regolamento interno della commissione scientifica;
- g. qualora lo ritenga opportuno, assimilare a soci fondatori dei soci la cui domanda di adesione all'Associazione sia pervenuta in un momento successivo la costituzione della stessa.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e/o non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

16 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 11 membri nominati:

- la metà più uno dei membri, da parte dei soci fondatori;
- gli altri dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rinominati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso. Nel caso in cui il numero di Consiglieri vacanti sia superiore alla metà, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l'assemblea per procedere a nuova nomina del Consiglio Direttivo.

17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione, anche via fax o posta elettronica.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

PRESIDENTE

18 - Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la nomina del Presidente della Commissione scientifica e la sua revoca.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

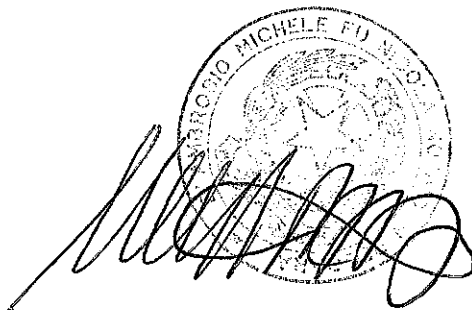
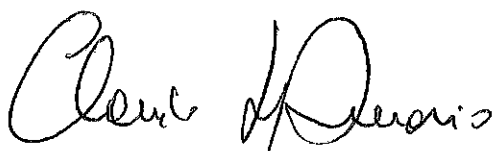
19 - Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

COMMISSIONE SCIENTIFICA

20 - Compiti della Commissione scientifica

La commissione scientifica si compone in numero illimitato, a discrezione del Presidente della commissione, di medici i quali dovranno, in fase di richiesta di ammissione alla commissione, impegnarsi a mettere a disposizione della commissione un numero di ore mensili non inferiori a 16 ore.



L'attività prestata dai medici appartenenti alla commissione scientifica è svolta a titolo gratuito e, per nessun motivo, potrà o dovrà essere corrisposta alcuna somma da qualsivoglia persona o dall'Associazione stessa ai medici della commissione.

A giudizio inappellabile del Presidente della Commissione scientifica, il medico verrà ammesso a far parte della stessa per la sola durata in carica del Consiglio direttivo; a giudizio inappellabile del Presidente il medico può essere espulso dalla commissione. Alla fine del mandato del Consiglio direttivo la commissione scientifica verrà sciolta, per far posto ad una nuova commissione nominata dal nuovo Presidente della Commissione; i medici possono essere sempre riammessi a far parte della commissione.

Spetterà alla prima commissione scientifica nominata dal primo Presidente elaborare un regolamento interno che sarà soggetto ad approvazione del Consiglio direttivo.

Tale regolamento dovrà disciplinare il funzionamento della stessa.

REVISORI DEI CONTI

21 - Compiti dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti, se nominati vigilano sulla gestione finanziaria della Associazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettuano verifiche di cassa.

22 - Elezioni dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti possono essere nominati dall'assemblea in numero massimo di tre e durano in carica tre anni.

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.

FINANZE E PATRIMONIO

23 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative;
- b. da versamenti volontari degli associati;
- c. da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;

- d. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- e. da proventi derivanti dall'attività istituzionale svolta nei confronti degli associati;
- f. da proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'entità delle quote associative annuali e le modalità di versamento delle stesse.

NORME FINALI E GENERALI

24 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

25 - Scioglimento e liquidazione

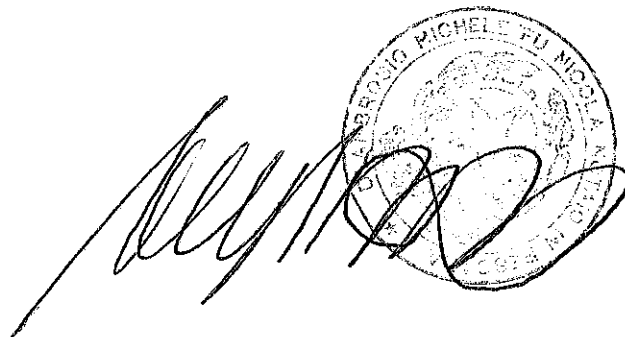
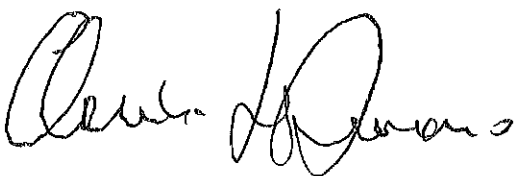
In caso di scioglimento l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea o dei liquidatori, in ogni caso ad enti o associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

26 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea dei soci.

27 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai presenti generali dell'ordinamento giuridico italiano.



A circular stamp is visible, partially obscured by the signature. The text around the perimeter of the stamp reads "PROVINCIA DI NICOLA" at the top and "C.C. 00000000000000000000" at the bottom. The center of the stamp contains some illegible text.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE
2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.